

STATUTO
FONDAZIONE IXΘYC
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

Articolo 1 - Costituzione - Sede – Delegazioni

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE IXΘYC - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "FONDAZIONE IXΘYC - O.N.L.U.S." (acrostico in greco di "Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore").

La sede della fondazione è fissata in Castel del Piano, in provincia di Grosseto, Podere Le Balze n. 2.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione



rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 – Scopi

La fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, come definite nell'articolo 10 primo comma lettera a) n. 1, del Decreto Legislativo n. 460/1997.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse ed a tal fine potrà:

a. prestare assistenza agli orfani, ai malati in genere ed ogni altra forma di assistenza all'uomo;

b. sperimentare tecniche di recupero ed assistenza per non vedenti, anziani, tossicodipendenti, ammalati in genere, tanto di concerto con enti pubblici, presidi sanitari e A.S.L. competenti, ovvero mediante erogazione di servizi a questi complementari nel settore;

c. prestare asilo, alloggio, accoglienza a disabili anche in esecuzione di provvedimento di affidamento;

d. prestare ai medesimi ogni forma di assistenza tecnica ed amministrativa anche per la formulazione e la documentazione di richieste di contributi, di facilitazioni e credito di qualsiasi forma e titolo.



E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, di cui all'articolo che segue.

Articolo 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la fondazione potrà tra l'altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d. svolgere attività agricole e di allevamento e vendita di bovini, suini, equini e animali di bassa corte,



destinandone i profitti al perseguimento degli scopi istituzionali;

e. gestire centri di accoglienza per i forestieri ed agriturismo, secondo le leggi vigenti, destinandone i profitti al perseguimento degli scopi istituzionali;

f. eseguire lavori artigianali in genere, di produzione, di conservazione e di restauro di opere in legno, ferro, ceramica, pietra, eccetera, promuovendone anche la vendita;

g. promuovere ed organizzare attività culturali ed artistiche in genere, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori di attività della fondazione ed il pubblico;

h. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

i. costituire, concorrere alla costituzione, nonché partecipare a società di capitali, purché in via strumentale ed accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



Articolo 4 – Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.



Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi dei partecipanti;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. La fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture



contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto in materia dal codice civile.
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsionale approvato. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

Articolo 8 - Divieto di Distribuzione di Utili e Impiego degli Avanzi di Gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

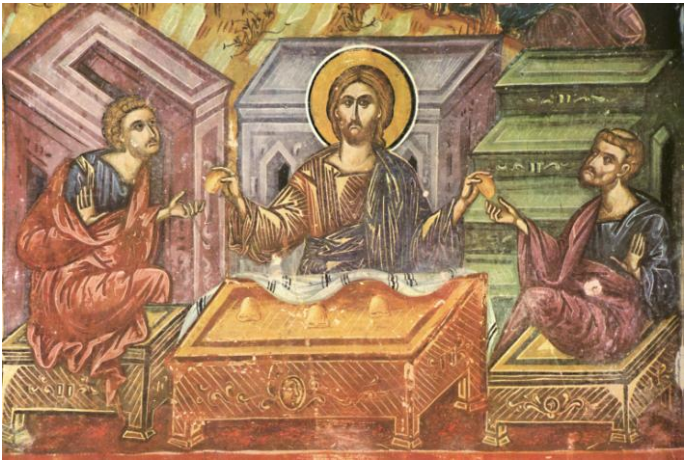
Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- fondatori;
- partecipanti sostenitori e partecipanti.

Articolo 10 - Fondatori

I Fondatori.



"… tutti voi siete uno solo in Gesù Cristo" – Galati 3,28
Affresco della metà del sec. XVI
Joannina – Grecia – Monastero dell'Aghios Nicolaos Spanos



Articolo 11 - Partecipanti Sostenitori e Partecipanti

Possono divenire "partecipanti sostenitori" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base annuale al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della fondazione.

La qualifica di partecipante sostenitore e di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.



I partecipanti sostenitori ed i partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12 - Comitati di Progetto

I partecipanti sostenitori ed i partecipanti possono far parte dei comitati di progetto, individuati e coordinati dal direttore generale della fondazione, al fine di concorrere alla progettazione ed attuazione di progetti speciali. I comitati di progetto operano fino al raggiungimento del loro obiettivo.

Articolo 13 - Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;



- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti sostenitori ed i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della fondazione;
- il Direttore generale;
- il Revisore Unico dei Conti.



Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri pari al numero dei fondatori, di cui uno con funzioni di presidente, nominati uno da ciascuno dei fondatori. Il Direttore Generale è membro di diritto del consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno anche un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della fondazione proposti dal presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, proposti dal Direttore Generale;



- approvare il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della fondazione;
- delegare specifici compiti ai consiglieri;
- nominare il direttore generale;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare partecipanti sostenitori e partecipanti;
- istituire eventuali comitati/commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.



Il consigliere che avesse interesse personale in merito ad un determinato argomento posto all'ordine del giorno di una riunione del consiglio deve:
- darne notizia agli altri consiglieri prima dell'inizio della discussione;
- abbandonare la seduta in sede di discussione di quell'argomento a meno che non sia invitato dagli altri consiglieri a rimanere al fine di fornire informazioni sul medesimo;
- astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti quell'argomento.

In ogni caso egli non concorre a determinare il quorum di cui al successivo comma.

Il consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario.



Articolo 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della fondazione è nominato dai fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione che siano anche fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Egli è membro del Consiglio di Amministrazione stesso.

Al Direttore Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della fondazione. La durata, la natura e la qualifica del rapporto, le modalità ed i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato,



nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.
Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 18 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti ed un revisore supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore Unico dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui può partecipare senza diritto di voto. Il Revisori dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.



Articolo 19 – Emolumenti

Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, gli eventuali emolumenti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6 lettera c) dell'articolo 10 del menzionato decreto legislativo n. 460/1997.

Articolo 20 - Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con delibera del Consiglio di Amministrazione che abbia ottenuto il consenso dei fondatori e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, fermo quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Articolo 21 - Estinzione della Fondazione

L'estinzione della fondazione potrà avvenire, oltre che nei casi previsti per legge, per decisione unanime dei fondatori, se ancora in vita e per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione. In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la fondazione, dopo aver esaurito la fase di liquidazione, devolverà il suo patrimonio alla Chiesa Cattolica, alle Suore Missionarie di Madre Teresa di Calcutta o, in caso di estinzione della detta organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui



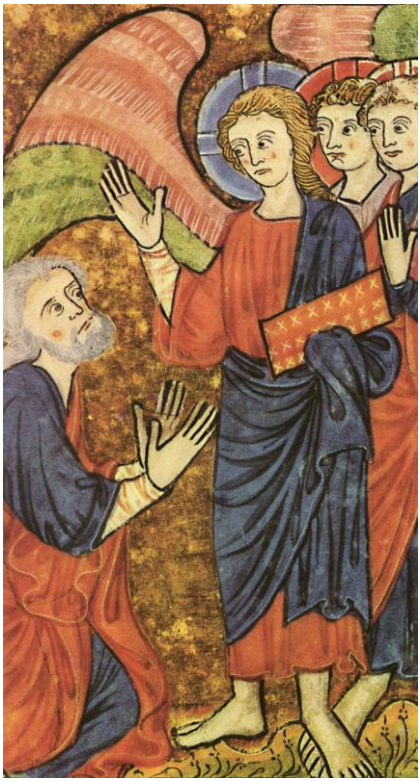
all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23 - Norma Transitoria

Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati .



Abramo e i tre Angeli
Da un manoscritto del XIII sec. - "Bible historiée"
Manchester – The John Rylands Library
Ms. French. 5 – Fol. 18 r.



APPUNTI


ΙΧΘΥΣ


ΙΧΘΥΣ